

News - 06/11/2020

Salute - Ordinanza n. Z00065 della Regione Lazio - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rafforzamento sanità

Con la nuova Ordinanza la Regione Lazio ha ritenuto dettare Linee di indirizzo regionali relative al "Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), allo scopo di fornire indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 disciplinano in modo differenziato il coinvolgimento delle strutture private, accreditate e non, durante il periodo della Emergenza COVID, in modo integrato con le attività erogate dalle aziende pubbliche della regione, sia in termini di eventuale rimodulazione degli accordi contrattuali in essere, sia in termini di sinergia del personale delle stesse strutture private accreditate, sia in termini di uso dei locali e delle apparecchiature presenti nelle strutture.

A seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing.

Come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di preparedness e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell'immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus SARS-Cov-2, per pazienti positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici, intervenendo sul numero di posti letto da mettere a disposizione della rete COVID-19 e disponendo la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19.

Le stesse strutture avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate, secondo le modalità e i termini previsti dalla determinazione G12910 del 3 novembre 2020.

Il DCA 453 del 30 ottobre 2019 disciplina il piano regionale per la gestione del sovraccollamento nei Pronto soccorso.

Si presenta necessario, pertanto, intervenire con la ridefinizione della rete ospedaliera prevedendo le Azioni di FASE VIII secondo quanto previsto dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraccollamento, avendo cura di:

a) fornire entro lunedì 9 novembre 2020 il cronoprogramma per l'attuazione della configurazione;
b) assicurare entro lunedì 16 novembre 2020 l'operatività secondo la configurazione definita nell'allegato 2;

- in relazione alla peculiare situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Virus SARS CoV-2, con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica di cui al DCA n. 94 del 5 marzo 2019, si ritiene opportuno dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice civile, rinviando la richiesta di pagamento e la definizione delle modalità e dei termini entro cui produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa alla conclusione dello stato di emergenza;

- l'art. 2 ter del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 disciplina gli incarichi individuali a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno del corso di scuola di specializzazione per il periodo emergenziale e l'art. 102 disciplina l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo all'esito della laurea e dell'idoneità conseguita al termine del tirocinio pratico-valutativo nell'ambito del corso di laurea medesimo;

- l'art. 1 commi 547, 548 e 548 bis della L. 145/2018 disciplina l'accesso alla dirigenza e l'assunzione anche dei medici specializzandi a partire dal penultimo anno;

- occorre contrastare la grave carenza di personale nelle Aziende e gli Enti del SSR impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria in atto con specifiche misure volte alla contrattualizzazione dei medici specializzandi.

In data 30 ottobre 2020 col rep. Atti n. 177 è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992.

Tale accordo prevede il rafforzamento delle attività di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 e, ai fini dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie e del miglioramento dei servizi in favore degli assistiti, il rafforzamento del servizio di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing), l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena.

A tale scopo è opportuno che i MMG e i PLS, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale, ai fini dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL impegnati nella gestione emergenziale su molteplici fronti, oltre che all'attuazione delle azioni di cui sopra, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e dispongono, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione dei provvedimenti contumaciali, ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020 convertito dalla Legge n. 74/2020.

In allegato l'ordinanza.

Allegati

» [ordinanza Z00065](#)